



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

-----  
*Il Direttore Generale*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0485786 16/10/2020 11,30

Mitt. : 5004 DG Tutela della salute e del c.

Dest. : DIRETTORI GENERALI DELLE AA.OO. - AA.OO.UU. - II.R.C.C....

SO. RE. SA NAPOLI

Classifica : 5C.4. Fascicolo : 07 del 2020



Ai Direttori Generali / Commissari  
Straordinari delle AASSLL,  
delle AA.OO., delle AA.OO.UU.  
dell'IRCCS Pascale

e, p.c. Al Sig. Presidente della Giunta  
per il tramite dell'Ufficio di  
Gabinetto

All'Amministratore  
di SORESA SpA

LORO SEDI

Oggetto: certificati provvisori per esenzioni da reddito.  
Esenzione per patologia cronica e malattia rara e condizione.  
Proroga al 31.01.2021.

Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, recante: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", ha prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 al 31.01.2021. Il Dpcm del 13 ottobre 2020 contiene misure urgenti di contenimento del contagio.

Permanendo, dunque, le condizioni sanitarie che hanno determinato la proroga accordata con la nota prot. n. 288329 del 19.06.2020, le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente, nonché del termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14, sono ulteriormente prorogate fino al 31.01.2021, al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni.

Fino al 31.01.2021 conservano, dunque, validità le certificazioni e le autocertificazioni presentate per l'anno 2019. Qualora il paziente perda i requisiti richiesti deve darne comunicazione al Distretto Sanitario di competenza e, in ogni caso, astenersi dall'utilizzo delle esenzioni.

Si rappresenta che, al fine di ridurre in maniera permanente i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito,

- a) la DGR n. 109 del 4.0'3.2020 ha stabilito la durata illimitata dei codici di esenzione E01 / E03 / E04 per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, a condizione che il controllo delle autocertificazioni ai sensi dei commi 10 e ss. del succitato DM 11.12.2009, abbia dato esito

positivo, con conferma dei dati autocertificati. Analoga validità illimitata, è stata prevista per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante;

- b) è in avanzata istruttoria per l'attivazione del portale del cittadino che renderà disponibili una serie di servizi tra cui la possibilità di rendere le autocertificazioni on-line al fine del rilascio dei certificati provvisori di esenzione per reddito. Tale piattaforma permetterà l'accesso esclusivamente con le credenziali SPID o la tessera sanitaria TS-CNS attiva. Nelle more, le ASL si attiveranno al fine di consentire ai pazienti la presentazione telematica delle autocertificazioni da reddito.

I MMG e/o PLS possono, pertanto, continuare ad utilizzare il codice di esenzione scaduto o in scadenza entro il 31 gennaio 2021, su richiesta del paziente.

In linea con i provvedimenti di contrasto alla diffusione del covid-19, adottati dalle Autorità competenti, che vietano gli assembramenti si chiede alle SS.LL. di pubblicare, con la massima urgenza consentita, sui siti istituzionale delle Aziende sanitarie, dadone ampia informazione all'utenza, gli indirizzi di posta elettronica, possibilmente per distretto sanitario, ai quali i cittadini possono inoltrare richieste di chiarimento, nonché di rilascio o di rinnovo dei certificati di esenzione dai ticket sanitari.

Il Dirigente dello Staff  
Tecnico amministrativo  
Dott. Luigi Riccio



Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione

